

**ATTO FINALE DELLA PROCEDURA DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' "SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE
S.R.L." DELLA SOCIETA' "ELOFT S.R.L."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore sedici

21 dicembre 2018 ore 16,00

In Cantù, nel mio studio in Via Giulio Carcano n.14.

Avanti a me dottor Piercarlo Colnaghi, notaio in Cantù, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco,

è comparso il signor:

- PICCHIOTTINI Luca, nato a Giussano (MI) il 24 gennaio 1964 e residente a Laglio (CO) in Via Regina Vecchia n.23, italiano, codice fiscale PCC LCU 64A24 E063R;

che interviene al presente atto:

- nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio:

"SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE S.R.L.", con sede legale in Como, via Canturina n.173, iscritta nel Registro delle Imprese, ufficio di Como, con il n.03166850135 di codice fiscale e partita IVA, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato dall'unico socio signor PICCHIOTTINI Luca;

nonché

- nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio:

"ELOFT S.R.L.", iscritta al Registro delle Imprese, Ufficio di Como, col numero 03174640130 di codice fiscale e Partita IVA, con sede legale a Como in via Canturina n.173, col capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato dall'unico socio signor PICCHIOTTINI Luca.

precisandosi che detto componente interviene al presente atto in forza delle rispettive delibere assembleari di fusione verbalizzate con i seguenti atti a mio rogito in data 27 settembre 2018:

per la società "SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE S.R.L." al n.65706/32370 di repertorio, registrato a Como in data 3 ottobre 2018 al n.18559 serie 1T e iscritto al Registro delle Imprese di Como in data 4 ottobre 2018, come risulta dalla ricevuta di protocollo n.37184/2018 del giorno 3 ottobre 2018;

per la società "ELOFT S.R.L." al n.65707/32371 di repertorio, registrato a Como in data 3 ottobre 2018 al n.18561 serie 1T e iscritto al Registro delle Imprese di Como in data 4 ottobre 2018, come risulta dalla ricevuta di protocollo n.37191/2018 del giorno 3 ottobre 2018.

Detto componente della cui identità personale e qualifica

sono io Notaio certo, mi dichiara innanzitutto di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, e quindi

premette:

- che le suddette società nelle rispettive sopracitate assemblee straordinarie tenutesi in data 27 settembre 2018, deliberarono di fondersi in un'unica società mediante incorporazione della società "ELOFT S.R.L.", di seguito denominata società incorporata, nella società "SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE S.R.L.", di seguito denominata società incorporante, approvando in tale sede i relativi progetti di fusione depositati, iscritti e pubblicati ai sensi di legge, come meglio specificato nei sopracitati verbali;
- che detti atti vennero regolarmente depositati, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese, Ufficio di Como, in data 3 ottobre 2018 e conseguentemente ivi entrambi iscritti in data 4 ottobre 2018;
- che, ai sensi dei combinati disposti dell'articolo 2503 comma primo e 2505-quater del codice civile, la citata fusione può essere regolarmente attuata dato che lo stesso comparente qui espressamente dichiara, ad ogni effetto di legge, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, che nessun creditore sociale si è opposto nei termini di legge al presente atto di fusione, per cui si può dare esecuzione alle delibere di fusione stesse.

In conseguenza di tutto quanto

tutto ciò premesso e confermato

e dato atto che quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi ora addivenire all'effettiva fusione delle due citate società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione,

il comparente

nelle sopra esposte sue qualifiche e rappresentanze

mi dichiara e dispone

quanto segue:

la società "SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE S.R.L.", di seguito denominata società incorporante, e la società "ELOFT S.R.L.", di seguito denominata società incorporata

si dichiarano fuse

mediante incorporazione della società "ELOFT S.R.L.", di seguito denominata società incorporata, nella società "SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE S.R.L.", di seguito denominata società incorporante, il tutto in dipendenza delle sopracitate deliberazioni di assemblee in data 27 settembre 2018, a mio rogito.

Consequentemente la società incorporante subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporata società ed in tutte le di essa ragioni,

azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori ad oggi, assumendo pertanto di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Gli effetti del presente atto decorreranno a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, con la precisazione che ai soli fini contabili e fiscali le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio dell'incorporante con decorrenza dall'1 gennaio 2018.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati od intitolati alla società qui incorporata.

A seguito della fusione hanno piena esecuzione le citate delibere delle assemblee delle due società in oggetto, in data 27 settembre 2018, e pertanto la società incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, cosicchè l'incorporante società va ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta società incorporata, ed a proprio carico, a norma di legge, le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere, alle convenute scadenze e condizioni, all'estinzione di tutte indistintamente le passività, anche se posteriori alla data di fusione.

La società incorporante viene pertanto immessa in tutto il patrimonio comunque costituito della società incorporata, quale risultante dai bilanci dell'ultimo esercizio chiuso in data 31 dicembre 2017, come già meglio specificato nelle citate delibere in data 27 settembre 2018 e tenuto conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione della società sino ad oggi, precisandosi che da detti documenti risulta un valore netto complessivo pari ad Euro 34.254,39 (trentaquattromiladuecentocinquantaquattro virgola trentanove) circa.

Il comparante precisa che il valore patrimoniale netto della società incorporanda è pari ad Euro 34.254,39 (trentaquattromiladuecentocinquantaquattro virgola trentanove) e che il valore del capitale sociale della società incorporanda e delle riserve è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

A seguito della qui dichiarata fusione cessano tutte le cariche sociali della società qui incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

La società incorporante risulta perciò autorizzata, in persona del suo Amministratore Unico, qui comparente, a compiere, in ogni tempo e senza alcun intervento della citata società qui incorporata, qualunque atto, pratica o formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, da parte di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata, essendo subingredita di pieno diritto in ogni attività e passività di quest'ultima, a norma di quanto qui sopra specificato e dell'articolo 2504 del codice civile.

Le imposte e spese del presente atto e delle conseguenti formalità, che ammontano a circa Euro 6.900,00 (seimilanovecento virgola zero zero), sono interamente a carico della società incorporante.

Dichiara il comparente che nel patrimonio della società incorporata non vi sono beni mobili registrati, ma vi sono i seguenti beni immobili:

nominativamente
in Comune di LECCO
sezione Laorca

in Corso Monte Ortigara n.40-46

nell'ivi ubicato più ampio complesso immobiliare, insistente sul mappale 1145 (millecentoquarantacinque) di Catasto Terreni, ente urbano di mq.1845 (milleottocentoquarantacinque), le porzioni immobiliari in corso di ristrutturazione, attualmente identificate con i seguenti dati identificativi catastali:

N.C.E.U.

sezione urbana LAO, foglio 5 (cinque), mappale 1145
(millecentoquarantacinque) subalterno 716
(settecentosedici), Corso Monte Ortigara n.46, P.S1-T,
categoria F/4 (in corso di definizione) - variazione del 18
dicembre 2018 prot. n.LC0080772 in atti dal 20 dicembre 2018
frazionamento e fusione con cambio di destinazione
(n.25837.1/2018);

sezione urbana LAO, foglio 5 (cinque), mappale 1145
(millecentoquarantacinque) subalterno 717
(settecentodiciassette), Corso Monte Ortigara n.46,
P.T-1-S1, categoria F/4 (in corso di definizione) -
variazione del 18 dicembre 2018 prot. n.LC0080772 in atti
dal 20 dicembre 2018 frazionamento e fusione con cambio di
destinazione (n.25837.1/2018);

il tutto con diritto ai seguenti beni comuni non censibili:

sezione LAO, foglio 5 (cinque), mappale 471
(quattrocentosettantuno), sub.702 (settecentodue), Corso
Monte Ortigara n.46, piano S1, bene comune non censibile
area esterna comune al mapp.1145 sub.716 e 717, graffata al
mapp.1145 sub.718;

sezione LAO, foglio 5 (cinque), mappale 1145

(millecentoquarantacinque), sub.718 (settecentodiciotto), Corso Monte Ortigara n.46, piano S1, bene comune non censibile area esterna comune al mapp.1145 sub.716 e 717, graffata al mapp.471 sub.702.

COERENZE A CORPO IN CONTORNO DA NORD VERSO EST IN SENSO ORARIO: a nord proprietà di terzi ("LARIOIMMOBILIARE DI SIBELLA LUCIA E C. S.N.C." o aventi causa); ad est torrente "Gerenzona"; a sud mappale 473 e fiumicella; ad ovest Corso Monte Ortigara.

PROVENIENZA: atto di vendita immobiliare a mio rogito in data 31 luglio 2009 n.54325/24386 di rep., registrato a Cantù il 5 agosto 2009 al n.4476 serie 1T e trascritto a Lecco il 7 agosto 2009 ai nn.12134/7865, del quale si intendono qui integralmente richiamati e trascritti tutti i patti e le condizioni.

Si precisa che le unità immobiliari in oggetto, essendo in corso di costruzione e non trattandosi pertanto di un "fabbricato già esistente", secondo la nozione prevista nella disciplina catastale ex art.28 r.d.l. n.652/1939, non trova applicazione la normativa di cui all'art.29, comma 1-bis della legge 52/1985.

Il comparente dichiara comunque che le unità immobiliari in contratto corrispondono a quelle graficamente rappresentate nell'elaborato planimetrico depositato al Catasto Fabbricati (prot. LC0080772 del 20 dicembre 2018).

DICHIARAZIONI URBANISTICHE

Il comparente signor PICCHIOTTINI Luca, relativamente alle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che le opere relative alle unità immobiliari in contratto sono state iniziate e realizzate anteriormente all'1 settembre 1967 e che successivamente a tale data non sono state effettuate delle opere per le quali fosse necessario un provvedimento amministrativo ad eccezione di quelle realizzate in forza di:

- autorizzazioni rilasciate dal Comune di Lecco in data 31 ottobre 1985 prot. n.14644 GP/ab ed in data 1 giugno 1987 prot. n.08714 VF/cmg.;

Pratica Edilizia n.77/2011:

- Permesso di Costruire per restauro conservativo, prot. 62070 del 31 dicembre 2010;
- Autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria n.49/L del 13 aprile 2011 rilasciata da "Idrolario Srl";
- Concessione demaniale n. 17961 del 21 aprile 2011;
- Denuncia di Inizio attività, prot. 19022 del 21 aprile 2011, in sostituzione al precedente Permesso di costruire che viene così archiviato;
- Denuncia di Inizio Attività in variante, prot. 45516 del 07 ottobre 2011 per richiesta di apertura di passo carraio;
- Comunicazione di Inizio Lavori del 13 ottobre 2011;

P.E. n 289/2017 prot. 31270 presentato 14 aprile 2017:

- Permesso di costruire in sanatoria emanato il 16 gennaio 2018;
- C.I.L.A. per opere di manutenzione straordinaria del 20 novembre 2018 prot. 106788;
- che per le unità in oggetto non risulta rilasciato alcun certificato di agibilità;
- che l'area di pertinenza dell'edificio ha una superficie (compresa l'area di insistenza) inferiore ai mq.5.000 (cinquemila).

In conformità all'art.6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 - come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n.90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n.63 - di attuazione della direttiva 2010/31/UE, nonché delle norme di attuazione emanate dalla Regione Lombardia in tema di rendimento energetico degli edifici, il comparente, nelle sue rispettive qualifiche, dichiara ed attesta:

- che la porzione immobiliare in oggetto non risulta dotata dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia in data 22 dicembre 2008 n. 8/8745 e della Legge Regionale n. 126 in data 23 giugno 2009, in quanto trattasi di unità immobiliari che per loro specifica destinazione categoria F/4 - unità in corso di definizione sono prive di impianti termici.

Il comparente ad ogni effetto di legge dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici, per quanto concerne l'immobile in oggetto.

Il comparente, nelle sue rispettive qualifiche, autorizza la voltura catastale nei registri censuari e la trascrizione di quest'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco, con rinuncia ad ogni eventuale diritto d'ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto e liberando il signor responsabile dell'Ufficio del Territorio di Lecco - Servizi di Pubblicità Immobiliare (già Gerente della Conservatoria dei Registri Immobiliari) da qualsiasi eventuale relativa responsabilità.

Per quanto possa occorrere e ad ogni effetto di legge il comparente, nelle rispettive qualifiche, dichiara inoltre, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente atto è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.1754 ss. c.c.

Il comparente, nelle sue rispettive qualifiche, precisa infine che gli immobili in oggetto sono liberi da garanzie reali, privilegi fiscali, vincoli derivanti da pignoramento

o da sequestro, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, oneri e diritti reali o personali non apparenti, diritti di prelazione in genere, fatta eccezione per:

- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario iscritta a Lecco il 14 novembre 2011 ai nn.2908/16126.

Il comparente precisa che il valore patrimoniale netto della società incorporata è pari ad Euro 34.254,39 (trentaquattromiladuecentocinquantaquattro virgola trentanove) e che il valore del capitale sociale della società incorporanda e delle riserve è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

A questo punto il comparente, Amministratore Unico della società incorporante, mi consegna il nuovo testo delle norme di funzionamento della società incorporante stessa, integralmente aggiornate rispetto alle norme vigenti, che a sua richiesta allego al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio che omisi la lettura dell'allegato per espressa dispensa del comparente stesso col mio consenso.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 16,58 (ore sedici e minuti cinquantotto) e consta di fogli quattro dattiloscritti a norma di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio per pagine quattordici compresa la presente fino a qui.

F.to Picchiottini Luca

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

Allegato "A" all'atto n. 65.999/32.584 di repertorio

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"SOCIETA' DI SERVIZI DI ALBATE S.R.L.".

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività: costruzione, acquisto, vendita e permuta di beni immobili civili ed industriali, nonché la gestione e locazione dei medesimi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Como.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo

amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C. Parimenti quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la partecipazione offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa applicandosi le norme di legge in materia.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale di Como ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardino le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei

soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissata una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione;

d) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio d'amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori

o dei componenti del consiglio d'amministrazione, sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli stessi. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri d'amministrazione, s'intende costituito un consiglio d'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del c.c. Gli amministratori non possono quindi assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Più precisamente i soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e

nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 20 - L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio d'amministrazione la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed ai singoli componenti del consiglio, nonché agli amministratori delegati, se nominati.

In caso d'amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio d'amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società, precisandosi che l'esercizio di tale potere, in via disgiunta o congiunta è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. In caso d'omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza s'intende disgiunto.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore (direttori, institori e procuratori) l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolato dalle norme in tema di procura.

Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera

validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 - La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei soli casi in cui è imposta dalla legge.

L'organo di controllo è monocratico ed è costituito da un sindaco. L'organo di controllo è invece collegiale ed è costituito da un collegio nei soli casi in cui la legge dispone o l'assemblea delibera in tal senso. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Quando, ai sensi di legge, la revisione legale non può essere esercitata dall'organo di controllo, la stessa è effettuata da un revisore legale dei conti. Il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti è nominato ed opera in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia.

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Como entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

F.to Picchiottini Luca

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio